

DELIBERA N. 318/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DI *OMISSIS* PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. 4/24/DSDI – PROC. 41/BL

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva sul commercio elettronico o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito anche “*Decreto sul commercio elettronico*”;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale di evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell’Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*” e la lettera h) in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito “*decreto Dignità*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di*

comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” e che, al comma 2, prevede che “l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*” (di seguito “Linee Guida”);

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito, anche regolamento sanzioni);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate, per quanto qui di interesse anche attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*TikTok*”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e 30 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 sulla piattaforma di condivisione di video “*TikTok*”;

VISTA la relazione (prot. n. 146439 del 31 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA la nota dell’11 settembre 2023 (prot. n. 227520) con la quale la società TikTok Technology Limited ha trasmesso, in risposta alla richiesta di informazioni del 28 luglio 2023 (prot. n. 203123), gli elementi identificativi dei vari *content creators*, tra cui il canale “*Bet4Boys*”;

VISTA la delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società TikTok Technology Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge*”;

12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 9/23/DSDI - proc 25/FDG”;

VISTA la contestazione n. 4/24/DSDI – PROC. 41/BL del 27 marzo 2024, notificata in data 5 aprile 2024, con la quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del Sig. *omissis* quale soggetto titolare del canale/account “*Bet4boys*” sulla piattaforma di condivisione di video Tik Tok per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

VISTA l’istanza di accesso agli atti presentata in data 11 aprile 2024 (Prot. n. 103926), riscontrata in data 24 aprile 2024 (prot. n. 0117850);

VISTA la memoria trasmessa dal signor *omissis* in data 7 maggio 2024 (prot. n. 125197);

VISTO il verbale di audizione del 16 maggio 2024;

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

CONSIDERATO quanto segue:

I. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi *content creators* attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video, tra le quali “*TikTok*”.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TikTok Technology Limited, per i contenuti diffusi tramite la piattaforma TikTok, conclusosi con l’adozione della delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e del 30 maggio 2023 e dalla relazione del 31 maggio 2023 del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la presunta violazione del divieto sancito dal menzionato art. 9 del decreto dignità da parte del canale “*Bet4Boys*”.

L'articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“*committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività*”) tutti parimenti responsabili non in solido dell’illecito ivi identificato; pertanto, con nota del 28 luglio 2023 (prot. n. 203123) è stato chiesto alla società TikTok Technology Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari *content creators*, autori degli illeciti emersi nell’ambito del procedimento conclusosi con la richiamata delibera n. 316/23/CONS, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale TikTok.

Con nota dell’11 settembre 2023 (prot. n. 227520) la società ha trasmesso le informazioni richieste.

Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei *content creators* presso la piattaforma TikTok.

Alla Guardia di Finanza sono state altresì trasmesse le informazioni acquisite nell’ambito dei procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (note 10 maggio 2023 (prot. n. 124785), 15 maggio 2023 (prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (prot. n. 0268048).

La Guardia di Finanza con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale TikTok denominato “*Bet4boys*” (url: <https://www.tiktok.com/@bet4boys/video/7075292222664510726?q=spike%20slot&t=1684332032283>) risulta essere gestito dal sig. *omissis*, residente in via *omissis*.

Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato adottato in data 27 marzo 2024 e notificato il 5 aprile seguente, l’atto di contestazione n. 4/24/DSDI – procedimento n. 41/BL nei confronti del sig. *omissis* per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il predetto canale TikTok.

II. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla Parte

Il sig. *omissis*, a seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 4/24/DSDI, in data 11 aprile 2024 ha presentato istanza di accesso agli atti (prot. n. 103926), riscontrata in data 24 aprile 2024 (prot. n. 0117850) e, in data 7 maggio 2024, ha fatto pervenire le proprie memorie difensive (prot. n. 125197), contestualmente alla richiesta di audizione.

In particolare, il *omissis* segnalava che dall'attività preistruttoria emergeva la presenza su TikTok di n. 10 profili riguardanti la promozione di giochi con vincite in denaro, tra i quali non compare la pagina “*bet4boys*”, riconducibile al sig. *omissis* ma il nome del profilo associato al video ripostato su tale pagina “<https://www.tiktok.com/@bet4boys/video/7075292222664510726?q=spike%20slot&t=1684332032283>” vale a dire “*Spike Slot*”. A tal proposito, la parte ha inteso sottolineare che la pagina “*Bet4boys*” del sig. *omissis* non ha mai avuto alcun rapporto economico/commerciale o di altra natura con il sito internet www.spikeslot.com, nonché con il canale YouTube “*Spike*”.

Come rappresentato in sede di audizione, la Parte ha ritenuto opportuno rilevare non solo l'esiguo numero di video presso il canale in oggetto – di cui larga parte aventi ad oggetto il “fantacalcio” e come tali estranei al gioco d'azzardo - ma soprattutto che, con riferimento al canale *Spike Slot* si è trattato di un solo video meramente ricondiviso dallo stesso. Inoltre, il signor *omissis* ha osservato che il video presente sul canale oggetto di contestazione è stato rimosso e bloccato dalla piattaforma. In ragione di ciò, ha richiamato l'attenzione sulla propria buona fede evidenziando, al contempo, l'assenza di qualsiasi intento promozione del predetto video e di ogni tipo di valorizzazione economica, e dunque l'assenza di ogni compenso.

La Parte ritiene infatti che, non avendo percepito alcun compenso per l'attività effettuata, priva peraltro di continuità, non risulta integrato l'illecito oggetto del decreto dignità.

Inoltre, a seguito della chiusura dell'account, la parte ha rilevato di non aver più caricato alcun video analogo.

III. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L'articolo 9 del decreto dignità prescrive che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]*”.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “*qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta*” afferente a giochi con vincite in danaro “*comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la*

stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata.

Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9, del decreto dignità.

Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “*ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)*” (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).

A valle dei riscontri emersi a conclusione dell’istruttoria svolta e, in particolare, alla luce di quanto osservato dalla parte nelle memorie difensive prodotte e in sede audizione, si ritiene che non sia integrata la fattispecie violativa descritta e sanzionata dalla norma avuto specifico riguardo alla mancanza di ogni rapporto contrattuale con la piattaforma o con altro soggetti dediti al gioco d’azzardo e soprattutto di un corrispettivo per l’attività che si è risolta nel mera riproposizione di un video altrui.

Tale conclusione risulta avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico in data 26 agosto 2024 (prot. 223340) in cui è stato osservato che “*ai fini dell’integrazione del divieto dell’art. 9 del c.d. decreto dignità occorre quindi che vi sia anche un “compenso” valorizzabile in termini economici, generato dall’attività promozionale di un gioco a pagamento e/o d’azzardo, il quale conseguentemente costituisce, al contempo, il parametro per la quantificazione della sanzione da irrogare, nonché un elemento costitutivo del fatto, su cui occorre effettuare un’istruttoria ad hoc.*

*Il valore della pubblicità (e/o sponsorizzazione) vietata dovrà infatti essere ricostruito sulla base di tutte le forme di “profitto” derivanti da un determinato messaggio pubblicitario (diretto o indiretto) contenuto in un determinato sito/canale/account. Fra di esse rientrano certamente gli **accordi commerciali eventualmente intervenuti fra il titolare del sito/canale/account medesimo e la piattaforma on-line e già considerati nei procedimenti avviati contro quest’ultima** (fra cui ad esempio quelli in base ai quali è stato acquistato lo status di partner verificato), volti a ottenere compensi dalla pubblicità in questione. Non può nondimeno escludersi a priori che, oltre a tale forma di remunerazione economica, ve ne siano anche altre che non sono state già valorizzate*

nell'istruttoria dei procedimenti avviati contro le piattaforme on-line, eventualmente derivanti direttamente dal programma di affiliazione in concreto prescelto dal sito e/o dal traffico di visualizzazioni in concreto generato".

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO, pertanto, in esito agli accertamenti istruttori svolti, che non risulta integrata la violazione dell'art. 9 del decreto Dignità e che ricorrono i presupposti per l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti del Sig. *omissis*, residente in via *omissis* per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba